

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

DEL 18 giugno 2014

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione.

L'anno Duemilaquattordici

Addi Diciotto

Del mese di Giugno Alle ore 19,00 nella sala Consiliare Casa del Cittadino

a seguito di invito diramato dal Presidente in data 9 giugno 2014 n. 17468

si è riunito il Consiglio Comunale In seduta Pubblica

di di prima convocazione

Presiede la seduta il Sig. Marcello Ferrara

in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale,

È presente il Sindaco, Dott. Pasquale Mauri

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14 e assenti, sebbene invitati, n. 6 Come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	Annarumma Pasquale	SI	11	Grimaldi Vincenzo	SI
2	Conte Alfonso	NO	12	Manzo Bonaventura	SI
3	D'Antuono Francesco	NO	13	Mascolo Luigi	SI
4	D'Auria Domenico	SI	14	Milo Alberto	SI
5	De Simone Marco	SI	15	Recussi Carmela	NO
6	Ferraioli Cosimo	SI	16	Russo Pasquale	SI
7	Ferrara Marcello	SI	17	Scoppa Alfonso	SI
8	Fiorelli Nordino	NO	18	Scoppa Amalia	SI
9	Galasso Giuseppe	SI	19	Sorrentino Arturo	NO
10	Giordano Gianluca	NO	20	Testa Emilio	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri Conte – Fiorelli – Giordano – Recussi – Sorrentino Arturo

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Sorrentino Giacomo

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00) il Segretario Generale Sig. Lucia Celotto

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che tutti gli interventi sono riportati integralmente nel verbale di seduta mentre qui solo nelle linee essenziali;

Ascoltato l'intervento del consigliere Milo il quale propone di invertire l'ordine del giorno, discutendo l'argomento n. 2 – Risposte alle interrogazioni. Interrogazioni - dopo tutti gli altri argomenti;

Ascoltata la proclamazione della votazione sulla proposta di inversione che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 15 – assenti: 6 (Conte – Fiorelli – Giordano – Recussi – D'Antuono . Sorrentino Arturo) voti favorevoli 12 – voti contrari 3 (Ferraioli – Ferrara – Testa) la proposta è approvata;

Ascoltato l'intervento del Presidente che illustra la proposta di deliberazione n. 37 del 20 maggio 2014, del responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Risorse, allegata al presente atto;

Si procede all'appello e risultano presenti 15 consiglieri e assenti 6 (Conte – Fiorelli - Giordano – Recussi – Scoppa Amalia – Sorrentino Arturo);

Ascoltato l'intervento del consigliere Scoppa Alfonso il quale spiega che la TASI è parte dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche l'IMU e la TARI; prosegue dicendo che il Regolamento in discussione è stato aggiornato con le recenti normative emanate e redatto secondo lo schema predisposto dal Ministero delle finanze; evidenzia che la TASI è dovuta da chiunque possiede, a titolo di proprietà, una o più abitazioni e in parte è dovuta anche dagli inquilini per i quali è stabilita una percentuale del 20%; per quanto riguarda le aree ricadenti nella zona "C" spiega che nel regolamento si è stabilito che la base imponibile non si determina in base all'edificabilità giuridica ma in base all'edificabilità di fatto; aggiunge che l'aliquota base del tributo è pari all'uno per mille, per le abitazioni diverse da quella principale, mentre per la stessa l'aliquota è del 2,5 per mille; rappresenta che il tributo concorre alla copertura dei costi correlati ai servizi di viabilità, della pubblica illuminazione, della cultura e protezione civile; prosegue dicendo che il tributo è versato per autoliquidazione e nel caso di eccedenza di versamento di imposte, il contribuente può compensarlo mediante il modello F24; ritiene che il regolamento proposto sia un atto sobrio e che rimanda al regolamento IMU per le fattispecie non regolate, essendo quest'ultimo più esaustivo;

Ascoltato l'intervento del consigliere Ferraioli il quale propone di discutere anche l'argomento successivo che riguarda l'Imposta Unica Comunale e la determinazione delle aliquote per l'anno 2014 nella componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) e poi votare singolarmente i due argomenti;

Ascoltata la proclamazione della votazione sulla proposta del consigliere Ferraioli che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 15 consiglieri e assenti 6 (Conte – Fiorelli - Giordano – Recussi – Scoppa Amalia – Sorrentino Arturo); all'unanimità dei presenti la proposta è approvata;

Ascoltato l'intervento del Presidente che illustra la proposta di deliberazione n. 38 del 20 maggio 2014 ad oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Determinazione aliquote per l'anno 2014 – componente riferita ai servizi indivisibili (TASI);

Ascoltato l'intervento dell'Assessore al bilancio, Giacomo Sorrentino, il quale rappresenta che la nuova imposta è stata introdotta per coprire i tagli operati dallo Stato agli Enti Locali; spiega che la TASI va coprire i servizi indivisibili, per i quali l'ente ha stabilito delle aliquote già depurate da quello che l'ente incassa per gli stessi; evidenzia che con la TASI occorre coprire anche il mancato incasso IMU per la prima casa, che è stata abolita; rappresenta che con la TASI si prevede di coprire solo una parte dei mancati incassi mentre il resto si dovrà coprire con

ulteriori finanziamenti, da reperire in bilancio, senza gravare sui cittadini; spiega, inoltre, che la componente IMU che va coperta si riferisce all'incassato che è meno dell'accertato, per non gravare oltremodo i cittadini;

Ascoltato l'intervento del consigliere D'Antuono il quale rimarca che la legge è sbagliata perché se un cittadino possiede una casa nel Comune ma non è residente, pur non usufruendo dei servizi indivisibili deve pagare l'80% dei servizi; prende atto che non vi è stato, nella determinazione delle aliquote, alcun aumento imposto dall'ente;

Ascoltato l'intervento del consigliere Ferraioli il quale ritiene che queste nuove imposizioni fiscali siano state effettuate per impoverire ulteriormente i cittadini, per finanziare lo stato sociale nel clima di austerità che pervade il nostro Paese; per quanto riguarda la TASI, riferisce di un Decreto datato 12 giugno 2014 con il quale lo Stato, nella confusione creatasi per l'approvazione delle aliquote da parte degli enti locali, ha deciso di restituire ai Comuni il 50% dell'aliquota che ammonta a circa 595.000,00 euro, per cui è dell'avviso che il Comune di Anghi abbia sovrastimato l'aliquota di circa 160.000,00 euro, per cui propone una riduzione delle aliquote determinate, anche dell'0,8%; si lamenta con l'Amministrazione che, a suo dire, non ha spiegato come si producono, per esempio le spese per i servizi socio – assistenziali che rappresentano le basi per l'imposizione fiscale di cui si discute; non si spiega i costi per alcuni servizi indicati dall'Amministrazione, quali quelli per l'ufficio tecnico, per i servizi cimiteriali, per il verde pubblico; invita l'Amministrazione a valutare meglio e a ricalcolare le aliquote e a ristabilire anche le detrazioni, per far risparmiare i cittadini;

Ascoltato l'intervento del consigliere Scoppa Alfonso il quale precisa che la scelta dell'Amministrazione di non dare maggiori detrazioni è giustificata dal fatto di non aumentare il tributo; sostanzialmente, afferma, che la scelta è stata quella di semplificare la vita al contribuente, evitando formule cervelotiche per determinare le detrazioni, intuendo che le eventuali maggiori detrazioni sarebbero state finanziate, comunque, con un aumento delle aliquote;

Ascoltato l'intervento dell'assessore Sorrentino il quale, rispondendo al consigliere Ferraioli, precisa che i fondi che lo Stato ci anticiperà fanno parte di un fondo di solidarietà per i mancati incassi, non avendo permesso ai Comuni di deliberare le aliquote per tempo; inoltre ribadisce che le aliquote sono state determinate al netto degli incassi, per alcuni servizi, che l'ente ha incamerato, per non innalzare le aliquote;

Ascoltato l'intervento del consigliere Ferraioli il quale evidenzia che gli importi previsti per la TASI sono sovrastimati, se è vero, come è vero, che lo Stato ci restituisce il 50% del nostro gettito stimato ad aliquota base; evidenzia, inoltre, che anche gli importi dei servizi socio assistenziali sono sovrastimati, se è vero che il Comune deve versare nove euro ad abitante, come pure per altri servizi indicati nella relazione dell'assessore Sorrentino; ribadisce la proposta di rivedere i calcoli che hanno portato alla determinazione delle aliquote, per cercare di abbassarle e far risparmiare i cittadini; fa notare che l'Amministrazione spende i soldi in manifestazioni varie e ora non vuol cercare di ridurre le aliquote per i cittadini;

Ascoltato l'intervento del Sindaco il quale precisa che le feste, i contributi alle associazioni e quant'altro non hanno niente a che vedere con i servizi indivisibili, presupposto del tributo; prosegue dicendo che questi servizi indivisibili, cui fare riferimento, sono stati indicati dallo Stato centrale e i relativi costi sono stati inseriti nel bilancio di previsione, il cui schema è già stato approvato dalla Giunta e sarà prossimamente discusso dal consiglio;

Ascoltato l'intervento del consigliere Ferraioli il quale ribadisce che le spese per le manifestazioni e quant'altro, possono essere evitate e con quei soldi ridurre le aliquote, visto che l'assessore ha affermato che la parte dei costi non coperti dalla TASI dovrà essere finanziata con fondi di bilancio;

Ascoltato l'intervento del consigliere Milo il quale sostiene che anche le manifestazioni portano soldi al paese in quanto richiamano gente da altri Comuni e servono per promuovere le realtà produttive locali;

Ascoltato l'intervento del consigliere Scoppa Alfonso il quale a proposito delle spese voluttuarie per feste e manifestazioni, fa notare che esse non incidono, poi, in maniera così grave sui cittadini, se si prende a base di calcolo le unità imponibili della TASI; ritiene che le scelte operate dall'Amministrazione, in materia di aliquote, siano scelte razionali e i dati sui servizi indivisibili, su cui è basata la tassa stano nel consuntivo 2013 e non sono casuali come si vuol far credere;

Ascoltato l'intervento del consigliere Ferraioli il quale non si dice convinto delle cifre indicate dall'Amministrazione che ha utilizzato l'aliquota massima altrimenti si sforava, perché il Comune non ha soldi in cassa, questa è, a suo dire, la verità;

Ascoltato l'intervento del consigliere Galasso il quale dice che è vero che l'aliquota è al 2,5 ma è anche vero che poteva essere ben più alta, come per esempio ha fatto il Comune di Nocera Inferiore che l'ha portata al 3,3, applicando detrazioni in base a rendite catastali; crede che il tetto del 2,5 sia una scelta giusta, ricorda che anche l'aliquota IMU è rimasta invariata, mentre altri Comuni vicini l'hanno innalzata, e anche per la TARI non vi dovrebbero essere grossi cambiamenti rispetto al passato;

Si dà atto che si allontanano dall'aula i consiglieri D'Antuono e Testa, per cui i presenti risultano essere 13 e gli assenti 8 (Conte – D'Antuono - Fiorelli – Giordano – Recussi – Scoppa Amalia – Sorrentino Arturo – Testa);

Vista la proposta di deliberazione n. 37 del Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Risorse ad oggetto: Regolamento per l'applicazione della TASI;

Dato atto del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio interessato sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visto il parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti espresso con nota 17817 del 10.6.2014, allegata al presente atto;

Ascoltata la proclamazione della votazione che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 13 – assenti 8 (Conte – D'Antuono – Fiorelli - Giordano – Recussi – Scoppa Amalia – Sorrentino Arturo - Testa) – voti favorevoli 11 – voti contrari 2 (Ferraioli – Ferrara);


Ascoltata la proclamazione della votazione per l'immediata eseguibilità, dallo stesso esito, a voti espressi come innanzi,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 37 del 20.5.2014, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto il Regolamento per l'applicazione della TASI, composto da n. 21 articoli;

Di demandare al Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Risorse l'invio del predetto Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti normative;

Di dare alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI ANGRI
U.O.C. PROGRAMMAZIONE E RISORSE

Proposta di deliberazione di C.C. n. 37 del 20/05/2014

Oggetto:Regolamento per l'applicazione della TASI. Approvazione.

Il Responsabile U.O.C. Programmazione e Risorse

VISTO l'art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria, (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto deliberativo separati Regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO in particolare il comma 702 della predetta norma secondo cui il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'articolo 52 del D.L.gs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal servizio tributi comunali, allegata

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo cui:

–il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

–i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti locali;

DATO ATTO che, il Regolamento in questione, nel corso dell'anno è stato oggetto di disamina da parte della Commissione Sviluppo;

DATO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

PROPONE


1. di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI) come da bozza allegata alla presente proposta di delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo ,134 comma 4, del D.Lgs.267/2000, a seguito di separata votazione.

IL RESPONSABILE U.O.C.
PROGRAMMAZIONE E RISORSE
DOTT.SSA PILOMENA LAZZERA



Comune di ANGRI

Provincia di SALERNO

Regolamento TASI

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

	DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
<i>Art. 1 -</i>	<i>Presupposto e finalità</i>	
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 3 -</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 4 -</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
<i>Art. 5 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
<i>Art. 6 -</i>	<i>Aliquote del tributo</i>	
<i>Art. 7 -</i>	<i>Detrazioni</i>	
<i>Art. 8 -</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
<i>Art. 9 -</i>	<i>Versamento del tributo</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Importi minimi</i>	
<i>Art. 11 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	
<i>Art. 12 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<i>Art. 13 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 14 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 15 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<i>Art. 16 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	
<i>Art. 17 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 18 -</i>	<i>Importi minimi</i>	
<i>Art. 19 -</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<i>Art. 20 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 21 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 1 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso in cui l'immobile sia concesso in uso gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta, non si applica l'aliquota per l'abitazione principale.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 3 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che sia accatastata come tale.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si rimanda al regolamento IMU.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 convertito in legge n°68/2014.

ART. 4 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Riduzione fabbricati storici e inagibili/inabitabili, si applicano le medesime disposizioni in materia di IMU, (si veda art. 11 regolamento IMU)

ART. 6 ALIQUEOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in

conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 7 DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 6, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

ART. 8 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune :

- a. Viabilità;
- b. Illuminazione pubblica;
- c. Verde pubblico;
- d. Pubblica istruzione;
- e. Servizi cimiteriali;
- f. Servizi socio-assistenziali;
- g. Anagrafe;
- h. Ufficio Tecnico

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 9 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, in autoliquidazione, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 10
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12.

ART. 11
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

ART. 12
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse stabilito ciascun anno.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 13
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 14
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta

rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità stabilite dalla legge.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 15 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, comma 1 let. a) del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 16
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 17
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 14, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 18
IMPORTI MINIMI

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 20
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI


1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
DEL T.U. 267/2000.


OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: Regolamento per l'affidamento delle
TAS - Affidamento

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE


IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.

Angri, li

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: _____



Imp. da registrarsi al n _____ Bil _____ imp. n. _____ Bil _____ Imp. n. _____ Bil _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata _____

Impegni assunti _____


Disponibilità _____

Ammontare del presente _____

Disponibilità residua _____

Angri, li

Il Responsabile U.O.C. Contabilità e Bilancio



COMUNE DI ANGRI
(Provincia di Salerno)
Collegio dei Revisori

Comuna di Angri



c_a294_0017817/2014

N.0017817/2014-I - 10/06/2014 13:40:01

SmIstamento: UOC_DIRIGENZIALE

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario generale

Al Responsabile UOC Programmazione Risorse

Al Responsabile UOC Ufficio Tributi

Verbale n.20 del 10/06/2014.

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione Consiliare n.37 del 20/05/2014 – regolamento per l'applicazione della TASI- Approvazione.

L'anno duemilaquattordici il giorno 10 del mese di giugno alle ore 10:00, presso i locali del Comune di Angri si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame della proposta di deliberazione Consiliare n. 37 del 20/05/2014 predisposta dal Responsabile UOC Programmazione e Risorse prot. 15834 del 20/05/2014.

Sono presenti:

- Dott. Giuseppe Canzano Presidente
- Dott. Giuseppe Gennarelli Componente
- Rag. Domenico Ferraro Componente

Il Collegio

- Vista l'allegata proposta n.37 di deliberazione Consiliare relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale "TASI";
- Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto deliberativo separati regolamenti per la componente imposta unica comunale (I.U.C.);



- **Esaminato** l'allegato schema di regolamento per la disciplina della componente TASI, predisposto dal servizio tributi comunali, costituito da n.21 articoli ;

CONSTATATO

- Che ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo contenuto ai commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, il regolamento sulla disciplina comunale (TASI), esplica la propria efficacia a decorrere dal 01/01/2014;
- La conformità del regolamento da approvarsi alla normativa in vigore introdotta con Legge 147/2013 , con riguardo alla disciplina dell'imposta unica comunale.

VISTI

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Il D. Lgs. N. 267/2000;
- Visto il D.M. dell'interno del 29/04/2014, con cui è stato differito al 31/07/2014 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- L'art. 1 comma 639, della L. n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014);
- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi del combinato disposto degli art.49 e 147 bis del D.lgs. n.267/2000

Esprime preventivo parere favorevole allo schema di regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente TASI, predisposto dal competente ufficio Comunale costituito da n. 21 articoli.

IL COLLEGIO



Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marcello Ferrara

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia Celotto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n. 267).

Angri, li

IL MESSO COMUNALE


IL SEGRETARIO GENERALE



è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li..... timbro

IL SEGRETARIO



Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile:(art. 134, comma 4, D.lgs 267/00)
- Decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data (art. 134, comma 3, del T.U.18.8.00, n.267);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n.267, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

